



Daniela Vadacca

## Il fenomeno migratorio e il contesto italiano

Se nella contemporaneità si parla del carattere globale del fenomeno migratorio, sino a definirla "età delle migrazioni"<sup>1</sup>, ciò avviene per la molteplicità dei soggetti e dei paesi coinvolti, di arrivo come di provenienza.

Sia che si esaltino le possibilità emancipatorie e la maggiore disponibilità di stimoli culturali di una globalizzazione politica, culturale e tecnologica<sup>2</sup>, sia che si faccia riferimento alla "mondializzazione dell'economia"<sup>3</sup>, ponendo l'accento sulla deregolamentazione dei mercati e la contrazione dei diritti dei lavoratori, i migranti interpellano fortemente le realtà sociali in cui si imbattono. Negli studi sulle migrazioni si tende a privilegiare l'aspetto dell'offerta lavorativa dei paesi di emigrazione rispetto a quello della domanda da parte dei paesi di immigrazione. Tuttavia anche il riconoscere la complementarità dei due aspetti ci offrirebbe un livello superficiale di analisi, celando le modalità che consentono questo equilibrio e che sono a scapito dei cosiddetti "nuovi intoccabili"<sup>4</sup>, costretti in occupazioni di bassa qualifica e scarso reddito.

Si possono sintetizzare alcuni approcci teorici in materia di immigrazione e classificarli per motivazioni e per modelli di intervento statali.

I modelli di intervento politico di risposta alle migrazioni si basano su una diversa concezione del processo di integrazione (o di inclusione sociale) e sono

---

<sup>1</sup> Stephen Castles e Mark J. Miller situano nella globalizzazione (crescita dei paesi coinvolti e interessati dalle migrazioni), nell'accelerazione (intensificazione delle dimensioni quantitative del fenomeno), nella differenziazione (in termini di livello di istruzione e di età dei migranti, delle motivazioni determinate da cause economiche, politiche, ambientali o familiari), nella politicizzazione (la legislazione relativa alle politiche migratorie) e nella femminilizzazione le tendenze generali delle attuali migrazioni. Castles S., Miller M., *The age of migration: International population movements in the modern world*, Palgrave-Macmillan, Basingstoke, 1998.

<sup>2</sup> Giddens A., *Il mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna la nostra vita*, Il Mulino, Bologna, 2000, p.23.

<sup>3</sup> Silva C., *Pedagogia, intercultura, diritti umani*, Carocci Editore, Roma, 2008, p.13.

<sup>4</sup> Maciotti M. I., Pugliese E., *L'esperienza migratoria. Immigrati e rifugiati in Italia*, Laterza, Roma-Bari, 2003, p.19.



quello assimilazionista e quello multiculturale. Non viene annoverato in questa classificazione il modello interculturale poiché, sebbene auspicabile, non trova reale applicazione in alcuno Stato, sebbene sia contemplato in alcune normative internazionali e introdotto in settori educativi e formativi<sup>5</sup>. Il sistema francese rappresenta un esempio di prospettiva assimilazionista: il riconoscimento universale dei diritti è garantito formalmente a patto che i migranti si omologhino ai valori, alle conoscenze e agli stili di vita della società di accoglienza. Il processo di integrazione è unidirezionale. La Gran Bretagna è rappresentativa del modello multiculturale. Sono riconosciute le differenze di gruppi e minoranze ma in forme tali da provocare coesistenza priva di scambi e isolamento "comunitario": «dallo schermo culturale o multiculturale è cancellata la realtà dei rapporti concreti dei migranti con i poteri, economici, politici, istituzionali»<sup>6</sup>.

Per quanto riguarda le cause delle migrazioni internazionali esse sono generalmente distinte in prospettive macrosociologiche, microsociologiche e miste (macro e micro) e si fondano sulla centralità della società, nel primo caso, e dell'individuo, nel secondo caso, per l'attivazione dei processi migratori, rinviando alla dicotomia individuo-società che segna il dibattito sociologico. Allo stesso modo le critiche alle teorie sull'immigrazione risentono di tali opposizioni: l'attacco all'orientamento macrosociologico si fonda sulla considerazione della passività del migrante nel determinare scelte, che apparirebbero per lo più subite, mentre la microsociologia è stata accusata di considerare come unica dimensione l'aspetto privato, ignorando il più ampio contesto politico e sociale. Le teorie di ambito migratorio dei network, o delle reti, si pongono nel mezzo di teorie macro e micro: esse tengono conto, da un lato, della componente strutturale dei paesi d'emigrazione e d'immigrazione e, dall'altro, dei legami transnazionali creati dai migranti, che divengono riferimenti per nuovi ti<sup>7</sup>. Anche tali teorie, che pure colgono l'aspetto dinamico e di protagonismo dei soggetti migratori, rischiano di trascurare realtà d'immigrazione subite e emarginate, di subalternità e di "funzionalismo implicito"<sup>8</sup>.

Il caso italiano inizia a essere coinvolto nei fenomeni di immigrazione soprattutto a partire dagli anni Settanta - a seguito della crisi petrolifera e di provvedimenti migratori restrittivi nel resto d'Europa - per fattori espulsivi dei migranti dai luoghi di origine. In quelli anni si assiste anche a una diminuzione dei flussi di italiani diretti verso altri Paesi e continenti.

Al ritardo con cui in Italia, rispetto ad altri Paesi, ci si è imbattuti nei fenomeni di immigrazione, si è accumulato un ulteriore ritardo sotto l'aspetto della legislazione e degli studi.

Negli anni Ottanta la stampa e i media iniziano a trattare il fenomeno ma limitatamente ai casi che riguardano le collaboratrici domestiche e gli immigrati tunisini in Sicilia. La letteratura scientifica in materia è ancora scarsa e la dimensione quantitativa del fenomeno è sopravvalutata<sup>9</sup>.

La prima legge specifica in materia migratoria è del 1986 - n. 943, "Norme in materia di collocamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le

<sup>5</sup> Cfr. Ministero della Pubblica Istruzione, *La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri*, Ottobre 2007.

<sup>6</sup> Dal Lago A., *Non-persone. L'esclusione dei migranti in una società globale*, Feltrinelli, Milano, 1999, p. 171

<sup>7</sup> «Al centro dell'attenzione stanno pertanto le figure sociali dei transmigranti, che intrattengono molteplici relazioni (familiari, economiche, sociali, politiche ecc.) tra luoghi diversi e creano "campi sociali" attraverso le frontiere nazionali, assumendo svariate collocazioni, tanto nel luogo di origine, quanto nella società ricevente»: Ambrosini M., *Sociologia delle migrazioni*, Il Mulino, Bologna, 2005, p.44.

<sup>8</sup> «Effetti di intrappolamento in attività marginali determinati dai network»: *ivi*, p.46.

<sup>9</sup> Pugliese E., *L'Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne*, Il Mulino, Bologna, 2002.



immigrazioni clandestine” – ed ha il merito di equiparare il trattamento dei lavoratori italiani e stranieri. Prima di quella data le norme in materia di immigrazione risalivano a un ordinamento del periodo fascista che si è limitati ad aggiornare attraverso circolari ministeriali su temi specifici.

Segue, nel 1990, la Legge Martelli - “Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e apolidi già presenti nel territorio dello Stato” – che approfondisce tre temi principali: i rifugiati politici; ingresso, soggiorno e respingimento; una nuova sanatoria.

Negli anni Novanta la percezione che la popolazione ha del fenomeno migratorio è amplificata rispetto all’entità<sup>10</sup>. Questa dissonanza si spiega con i fatti che hanno interessato quegli anni filtrati dai toni allarmistici dei mezzi di comunicazione.

Alessandro Dal Lago parla di «un’ostilità strategica celata nelle definizioni tecniche, neutre, delle leggi e dei decreti che periodicamente vengono adottati per ‘regolamentare’ la condizione giuridica degli stranieri»<sup>11</sup>.

Nel 1995 il Decreto Dini, “Disposizioni urgenti in materia di politica dell’immigrazione per la regolamentazione dell’ingresso e soggiorno nel territorio nazionale”, non ha l’approvazione parlamentare. Si ottiene l’applicazione di una sola proposta dei contenuti del Decreto che permette di regolarizzare lo stato di 246 mila immigrati.

Il primo insieme organico di ordinamenti sull’immigrazione è stato introdotto con la Legge Turco-Napolitano, n. 40 del 1998, che, se da un lato ha avuto il merito di considerare gli “stranieri” come persone con diritti e non solo come lavoratori, ha però introdotto i Centri di Permanenza Temporanea<sup>12</sup>. L’ambivalenza si situa nella separazione tra il godimento dei “diritti fondamentali della persona umana” e dei “diritti civili”: «significa tracciare un confine tra chi può essere soggetto a qualsiasi provvedimento di ordine pubblico (fermo, espulsione, detenzione nei campi) senza (si presume) subire maltrattamenti (che violerebbero i diritti della sua ‘persona umana’) e chi, essendo regolare, è equiparato in materia civile al cittadino italiano»<sup>13</sup>.

A soli quattro anni di distanza dalla precedente è subentrata una nuova legge, la Bossi-Fini, che si è posta in un’ottica più restrittiva, rendendo stretta la dipendenza del permesso di soggiorno dal contratto di lavoro e inasprendo, con il prolungamento di altri trenta giorni, la permanenza nei CPT.

Nei due anni di governo di centro-sinistra (dal maggio 2006 al maggio 2008) si è tentato di definire una risposta complessiva con la proposta “Amato-Ferrero”, che conteneva il riconoscimento del “reato di grave sfruttamento dell’attività lavorativa”<sup>14</sup> e la proposta diritto di voto agli immigrati: dopo l’approvazione nel Senato la proposta si è arenata alla Camera a causa della caduta del governo Prodi.

<sup>10</sup> AAVV, *Immigrati e società italiana*, CNEL-Editalia, Roma, 1991, p.6.

<sup>11</sup> Dal Lago A., op. cit., p. 39.

<sup>12</sup> I CPT erano previsti per il trattenimento di venti giorni, prorogabili di altri dieci, di quegli immigrati per cui non fosse stato possibile applicare il provvedimento di espulsione. Cfr. Bonifazi C., *L’immigrazione straniera in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 186.

<sup>13</sup> Dal Lago A., op. cit., pp. 38-39.

<sup>14</sup> «In particolare si sarebbe dovuto introdurre un nuovo articolo del codice penale (art. 603-bis) secondo cui, oltre a venir fissate pene detentive dai tre agli otto anni per i caporali, sarebbero state previste sanzioni molto più severe per gli imprenditori che se ne fossero serviti. Nel testo in discussione erano contemplate la perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione o finanziamento o sostegno regionale, nazionale, comunitario (cioè la manna di cui si alimenta tutto il nostro sistema agricolo) e un’ammenda di 5mila euro per ogni lavoratore sfruttato»: Leogrande A., *Lo sfruttamento del lavoro straniero nelle campagne*, in Naletto G., a cura di, *Sicurezza di chi?*, Edizioni dell’Asino, Roma, 2008, p. 89.



Dal 27 maggio 2008 è in vigore il Decreto Legge n. 92, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", poi trasformato nella legge 94 del 2009. Il complesso dei provvedimenti denominati "Pacchetto Sicurezza" contribuiscono all'istituzione di una sorta di diritto speciale che è discriminatorio per i migranti sotto due profili: per la restrizione delle possibilità di integrazione sociale degli stranieri regolarmente soggiornanti (rendendo più severi requisiti e termini per ottenere i ricongiungimenti familiari, limitando le possibilità di avere la cittadinanza italiana per matrimonio -con un'estensione dei termini da 6 mesi a 2 anni- ed esigendo nuovi tributi per le domande di cittadinanza e di rinnovo dei permessi di soggiorno) e per l'aumento delle misure di repressione dell'immigrazione irregolare.

Al succedersi di leggi in materia migratoria si aggiunge la questione della cittadinanza, fondata, in Italia, sullo *ius sanguinis* e cioè sull'acquisizione dei diritti di cittadino per discendenza da cittadini italiani. I figli di genitori non italiani, sebbene nati e cresciuti in Italia - dove hanno maturato esperienze, condiviso valori, coltivato relazioni - devono dimostrare di essere in possesso di alcune condizioni, tra cui l'aver risieduto ininterrottamente fino al diciottesimo anno di età in Italia, per l'acquisizione dei diritti di cittadinanza. Recentemente i dibattiti su questo tema e su quello relativo al "reato di clandestinità" hanno condotto a tentativi di superamento dell'inaccettabilità in essi contenuta. Si tratta di sforzi che risultano ancora pochi e simbolici; alcuni conservano peraltro elementi di contraddittorietà: sul finire del 2013 il Comune di Treviso ha istituito la cittadinanza onoraria - poi divenuta cittadinanza civica - per i bambini stranieri nati in Italia e residenti a Treviso; il 2014 è iniziato con un emendamento che prevede la depenalizzazione dell'immigrazione e la trasformazione in illecito amministrativo.